



ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

## “FEDERICO II DI SVEVIA”

Sede centrale Via Polibio 59 - 96100 Siracusa ☎ 0931 417665 📠 0931 797272  
C.F. 93079150897 COD. MECC. SRRH040007



I.P.S.A.R. "FEDERICO II DI SVEVIA" SIRACUSA  
Prot. 0005850 del 05/04/2024  
IV (Uscita)

A tutti i docenti  
Al DSGA  
Al personale ATA  
A tutti gli alunni  
A tutti i genitori  
Al sito web dell'Istituto  
All'Albo  
Agli Atti

### Circolare N. 379

**OGGETTO:** vigilanza sugli alunni ai fini della sicurezza e della prevenzione infortuni.

Considerato che:

- la vigilanza è un obbligo che investe **tutto il personale scolastico** a vario titolo

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

#### DISPONE

le seguenti misure organizzative sulla vigilanza scolastica, tese a prevenire ed impedire, nei limiti del possibile, il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni.

Tutto il personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni sotto riportate.

Si precisa che la mancata osservanza degli obblighi di vigilanza da parte del personale scolastico in casodi evento dannoso/infortunio, oltre a costituire infrazione disciplinare, si configura come CULPA IN VIGILANDO, ai sensi dell'art. 2048 Codice Civile.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. vigilanza alla porta di ingresso e ai cancelli;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
4. durante i cambi d'ora tra i docenti;
5. durante l'intervallo/ricreazione;
6. durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
7. nel periodo di mensa e dopo-mensa;
8. in situazione di disabilità;
9. durante il tragitto aula-mensa, scuola-spazi destinati ad attività sportive, laboratori e viceversa;
10. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
11. vigilanza in caso di sciopero;
12. in caso di infortunio;
13. uscita autonoma;
14. entrate in ritardo/uscite anticipate;

15. esperti esterni;
16. ingresso nei cortili dei plessi;
17. ingresso dei genitori;
18. ingresso di estranei;
19. divieto utilizzo cellulari
20. vigilanza in caso bullismo e cyberbullismo;

**Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico.**

### 1. Quadro normativo di riferimento

**La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.**

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL comparto scuola 2006/09 e CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita, comprendendo il periodo destinato alla ricreazione, con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.

#### Le forme di responsabilità derivanti dall'omessa vigilanza:

- La responsabilità penale (violazione di norme penalmente sanzionate);
- la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (verso gli alunni e le loro famiglie);
- la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione ha subito un pregiudizio economico).

Il CCNL del comparto scuola individua per il profilo professionale A.T.A. mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

**Nel caso di momentaneo allontanamento** dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e **non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato**. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele **è responsabile del danno**.

Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate per i piani terra, i corridoi, le uscite di emergenza ed i servizi per i piani superiori.

## - **Vigilanza alla porta di ingresso e cancelli**

I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici Scolastici 10 minuti dopo il termine massimo di accesso alle lezioni.

**La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.**

## - **Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico per la dovuta vigilanza sugli alunni a partire dal suono della prima campanella. Si precisa che fino a tale momento la responsabilità verso l'alunno è a carico della famiglia.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti**, come da Contratto Nazionale, **a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

L'entrata della scuola/plesso deve essere sempre vigilata da un collaboratore scolastico che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita, far firmare su registro visitatori consegnato e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico nella sede principale.

## - **Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad accompagnare all'uscita gli alunni medesimi. In caso di ritardo, gli insegnanti si faranno carico di avvisare il plesso di servizio e la segreteria in tempo utile. In caso di assenza imprevista, es malattia, la comunicazione va fatta in segreteria e presso il plesso al più tardi entro le ore 8,00 indipendentemente dall'orario di servizio. Il collaboratore del Dirigente scolastico o il docente referente di plesso assicurerà che la classe eventualmente scoperta venga presa in carico da un altro docente disponibile. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe, assieme all'insegnante di sostegno se presente in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, **non per futili motivi**, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

Per la vigilanza degli alunni che si recano ai servizi igienici, i docenti assumono, con il concorso dei collaboratori scolastici, ogni misura idonea ad assicurare la vigilanza degli stessi, anche in relazione ai singoli soggetti. **Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.** Nel caso in cui l'alunno manifesti indisposizione e l'intenzione di andare in bagno, prima di farlo uscire il docente chiamerà un collaboratore che accompagnerà e assisterà l'alunno. In caso di malessere, il docente darà disposizioni per chiamare prontamente il genitore e se necessario il 112.

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza dovrà porre in essere le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Gli ingressi posticipati o le uscite anticipate episodiche devono essere vistate. Qualora per comprovati motivi un alunno necessiti di uscire anticipatamente o entrare in ritardo per lunghi periodi di tempo, tale autorizzazione può essere concessa solo dal Dirigente Scolastico e va adeguatamente motivata e documentata dal genitore. E' facoltà del Dirigente Scolastico, valutato il caso, concedere o non concedere l'autorizzazione.

## - **Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, coadiuvandone la vigilanza. Il docente che ha appena lasciato la classe celermente si recherà nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2° ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" odi ricevimento, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella o al cambio ora, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido passaggio del docente sulla scolare. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al docente collaboratore del Dirigente o referente di plesso e al Dirigente scolastico.

Il docente può allontanarsi dalla classe solo se lasciata sotto la sorveglianza di un altro docente o di un collaboratore scolastico.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per urgenze motivate che devono essere sempre preventivamente comunicate al Dirigente scolastico.

E' a cura del D.S.G.A. , sulla base e nei limiti della dotazione organica assegnata dai Superiori Uffici, organizzare efficacemente la distribuzione dei collaboratori scolastici e accertarsi che tutte le aree degli edifici vengano adeguatamente presidiate e che il personale ATA si attenga scrupolosamente alle necessità di vigilanza, segnalando al Dirigente eventuali inadempienze.

## - **Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione**

Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza deve essere garantita a prescindere dall'ambito in cui si effettua l'intervallo. **Non è consentito lasciare gli alunni da soli nell'aula, senza vigilanza.** Nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per eventuali manifestazioni di esuberanza degli alunni, che potrebbero determinare rischi di eventi dannosi, che dovranno essere prontamente contenute.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni, con particolare attenzione.

Nel caso in cui l'intervallo/ricreazione si svolga nei cortili, negli spazi esterni presenti nei vari plessi, la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti.

## - **Vigilanza nel periodo di mensa e dopo-mensa**

La vigilanza degli alunni durante la refezione è di competenza dell'insegnante in servizio.

Gli alunni devono restare nei luoghi assegnati, sotto il diretto controllo dell'insegnante preposto.

## - **Vigilanza sui minori diversamente abili**

La vigilanza sui minori diversamente abili, in particolare se portatori di disabilità grave, deve essere sempre assicurata da tutto il personale in servizio.

Il collaboratore scolastico presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

## - **Vigilanza durante il tragitto aula-mensa, scuola-palestra, laboratori e viceversa**

Durante il tragitto aula-mensa, scuola-palestra, laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente. Durante gli spostamenti degli alunni tra aule i docenti sono tenuti ad accompagnare gli allievi con cui faranno lezione, a riportarli nella loro classe al termine dell'attività ed affidandoli all'insegnante dell'ora successiva, facendo mantenere durante il

trasferimento ordine e silenzio, fino ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni. Nella scuola intesa come ComunitàEducante, tutto il personale ha titolo ad intervenire per arginare e segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'Istituzione scolastica. In particolare ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

E' richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso. E' importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure di riferimento, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

## - **Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

## - **Procedura in caso di infortunio**

Nel malaugurato caso di infortunio, ai docenti e agli ausiliari coinvolti viene richiesta una relazione dettagliata sull'infortunio secondo il modello appositamente predisposto, debitamente firmata, da trasmettere **il giorno stesso al Dirigente scolastico**.

Nel caso il genitore provveda a portare il figlio al Pronto Soccorso, autonomamente, in un secondo tempo, il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso deve essere immediatamente trasmesso alla Segreteria della scuola.

Tutta la documentazione medica deve essere trasmessa direttamente alla Segreteria dell'Istituto, che provvederà ad inoltrarla tempestivamente all'Assicurazione e, se necessario, all'Inail e, se necessario, all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente.

Si ricorda che in caso di infortunio il Referto di Pronto Soccorso costituisce Atto pubblico e il paziente o il tutore legale si assume tutte le responsabilità e conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni inesatte o non veritiere.

I giorni di prognosi riportati sul certificato medico del Pronto Soccorso vanno tassativamente rispettati (conteggiati dalla data di rilascio del certificato) e l'alunno/a infortunato/a non può essere riammesso a scuola anticipatamente rispetto i giorni di prognosi riportati sul primocertificato, salvo con contestuale presentazione di successivo certificato del medico di famiglia che ne attesti la guarigione anticipata o comunque che l'infortunio subito non pregiudica più la frequenza scolastica, o secondo apposita richiesta della famiglia con assunzione di responsabilità.

## - **Entrate in ritardo/Uscite anticipate**

Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe se forniti di giustificazione. Sarà tollerato un ritardo e/o un'uscita anticipata massimo di 10 minuti. Tali minuti di lezione non effettuati saranno computati ai fini del raggiungimento di almeno tre quarti del monte ore curriculare.

## - **Esperti esterni**

Si ricorda che gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni resta del docente.** Pertanto, nel caso di intervento in classe di “esperti” l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare l’“esperto” per la durata dell’intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

## - **Ingresso nel cortile del Plesso di Santa Panagia**

Per motivi di sicurezza, è vietato l’ingresso nel cortile del plesso di viale Santa Panagia ad auto ed altri mezzi; il transito veicoli è autorizzato esclusivamente per il servizio pullmino e mensa, per il personale della scuola, per le ditte impegnate in lavori di manutenzione, per gli studenti per terzi autorizzati dal Dirigente Scolastico per particolari necessità.

**Il transito lungo il percorso dovrà avvenire con massima prudenza e attenzione per i docenti e alunni nel rispetto del codice stradale con velocità massima 5/10 km orari.**

## - **Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero**

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni eventualmente presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27- 01-82).

## - **Ingresso dei genitori nei plessi dell’Istituto**

Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola. I genitori potranno interloquire con i docenti nei giorni e negli orari stabiliti. Per situazioni di estrema urgenza, i genitori attenderanno i docenti nell’atrio degli edifici.

I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni per i momenti di temporanea assenza dei docenti.

Gli insegnanti non devono convocare i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma possono convocarli in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta.

I genitori che sono presenti a scuola per colloqui, assemblee, incontri collegiali, non devono portare con loro i propri figli.

## - **Ingresso di estranei nei plessi dell’Istituto**

È assolutamente vietato l’ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici. .

È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l’autorizzazione scritta del dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dal dirigente scolastico, per affrontare le diverse situazioni.

Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale.

In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

## - **La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche**

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata al docente responsabile delle attività e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

## - **Divieto utilizzo cellulari**

**È TASSATIVAMENTE VIETATO L'UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE** (compreso l'intervallo, il tragitto in palestra) e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra) sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 15 marzo 2007).

Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola da parte dei docenti o del personale ATA.

L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano inoltre come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge.

**Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche a tutto il personale della scuola in servizio salvo diverse autorizzazioni disposte dal dirigente scolastico per necessità motivate.**

#### **- Vigilanza sui casi di bullismo e cyberbullismo**

La Legge n. 71/2017 all'art. 5 prevede che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

**Le presenti disposizioni, con carattere di notifica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, hanno validità permanente, fino a nuova emanazione.**

**Per quanto non contenuto nel presente atto si dovrà fare riferimento ai Regolamenti vigenti e al Patto di Corresponsabilità.**

**I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul *website* e sulla bacheca della scuola.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof.ssa Carmela Accardo*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 d.lgs. n. 29/93

D.D.